



**Di** essere iscritto, ai fini previdenziali, alla seguente Cassa/Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS, gestione INPS diversa da quella Commercianti):

Cassa/Ente \_\_\_\_\_ sede di \_\_\_\_\_ .

**Di** essere proprietario della merce esposta e di **SVOLGERE L'ATTIVITÀ di COMMERCIO/VENDITA SU AREA PUBBLICA** in modo del tutto **"OCCASIONALE"** e, pertanto, in forma **NON imprenditoriale**, né prevalente né sussidiaria.

**Di SVOLGERE L'ATTIVITÀ occasionale di COMMERCIO/VENDITA SU AREA PUBBLICA di** nel rispetto delle disposizioni fiscali, tributarie, previdenziali, assistenziali, amministrative e di sicurezza, previste in materia.

(TUTTI I DATI RICHIESTI SONO INDISPENSABILI)

Nell'ipotesi di richiesta da parte di ente associativo **"ONLUS"**:

gli estremi dell'iscrizione all'"Anagrafe Unica delle ONLUS" sono: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ovvero, in quanto c.d. "ONLUS di diritto" per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_ .

Gli estremi dell'iscrizione al Registro: \_\_\_\_\_ , sono: \_\_\_\_\_ .

**DICHIARA** di ESSERE IN POSSESSO dei **REQUISITI MORALI** previsti dall'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. nr. 59/2010 **(A)**

e

**CONSAPEVOLE** della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni antimafia **ATTESTA** che, in applicazione del disposto dell'art. 89 del D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159, **NON SUSSISTONO NEI PROPRI CONFRONTI le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, nr. 159 ("Codice antimafia") (B).**

**DICHIARA** (barrare l'ipotesi che ricorre) che: **SONO** ❖ / **NON SONO** previste esposizioni pubblicitarie. ❖ *In caso di risposta affermativa, è necessario che l'interessato od un delegato si rivolga alla società "SEAL" S.r.l., con ufficio - sede di valenza - in via carducci n. 6, tel. 0131/953742 – e-mail: valenza@sealcoop.it, per l'ottenimento delle istruzioni del caso e l'eventuale assolvimento del pagamento dell'imposta comunale pubblicità (ICP).*

**DICHIARO** inoltre:

**\_di essere nella condizione legale di poter contrarre rapporti di natura giuridica con la Pubblica Amministrazione.**

**\_CONSAPEVOLE della responsabilità che assumo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni antimafia che, in applicazione del disposto dell'art. 89 del D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159, non sussistono nei miei confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 ("Codice antimafia").**

**\_di osservare e far osservare per quanto di competenza alle diverse categorie di utenti, dando adeguate ed idonee informazioni, le disposizioni normative ed attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, stabilite con i vigenti provvedimenti statali, regionali e locali, per le attività sulle aree pubbliche.**

**\_Ai sensi del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (Del. C.C. nr. 2 del 23/02/'21):**

- **di sottostare a tutte le condizioni contenute nel "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (Del. C.C. nr. 2 del 23/02/'21), di conoscerne il contenuto e che resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa essere arrecato e contestato da terzi per effetto dell'occupazione;**
- **l'inesistenza da parte mia di situazioni di morosità per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario o di liti pendenti, nei confronti del Comune di Valenza, in quanto costituirebbero pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione all'occupazione del suolo.**

**DICHIARO** infine:

**\_che le operazioni di installazione temporanea, l'utilizzo e la rimozione, di tutte le strutture (gazebo, pedane, tende, espositori, impianti di varia natura e genere, attrezzature, manufatti, passatoie, ecc.) di mia competenza, saranno effettuate in stretta osservanza delle istruzioni per il montaggio e la manutenzione, delle specifiche grafiche, delle prescrizioni, degli accorgimenti e delle cautele tecniche, stabilite dai costruttori dei "manufatti" utilizzati nonché dalle regole generali sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni.**

**\_Che le attrezzature (banchi, tavoli, tende, illuminazione, frigo, generatori, motori, ecc.) utilizzate, sono conformi alle vigenti disposizioni normative per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario e della sicurezza, ivi comprese quelle degli impianti (elettrici, a gas, ecc.) (Nota del 12/03/2015 Prot. n. 3794 - Raccomandazioni Tecniche - Dip. VV.FF. - Min. Int.).**

**\_Che, in caso di utilizzo di gas in recipienti a pressione (bombole a gas), provvederà affinché ogni operazione con lo stesso avvenga in modo tecnicamente corretto ed in condizioni di totale sicurezza sia per l'incolumità privata sia pubblica; in particolare, rispettando tutte le disposizioni vigenti riguardanti le operazioni di manipolazione, quali: la movimentazione, lo stoccaggio, il deposito e l'uso delle bombole contenenti i gas compressi,**

liquefatti e disciolti sotto pressione (Nota del 12/03/2015 Prot. n. 3794 - Raccomandazioni Tecniche - Dip. VV.FF. - Min. Int.).

**\_Che, in caso di utilizzo di elettricità**, gli impianti elettrici derivati dalla rete pubblica, in dotazione ai banchi di vendita, saranno resi conformi alle norme CEI e, comunque, saranno dotati di interruttore magnetotermico differenziale (*salvavita*) ad alta sensibilità IΔn 30mA<sup>1</sup>.

### INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

**Titolare del Trattamento:** Comune di Valenza (Al); Indirizzo Via Pellizzari n. 2 – 15048 Valenza (Al); Indirizzo mail/PEC [comune@cert.comune.valenza.al.it](mailto:comune@cert.comune.valenza.al.it).

**Finalità del trattamento.** Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**Modalità del trattamento.** I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

**Destinatari dei dati.** I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”).

**Diritti.** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Valenza (Al), indirizzo mail [protocollo@comune.valenza.al.it](mailto:protocollo@comune.valenza.al.it). Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail [dpo.italia@gmail.com](mailto:dpo.italia@gmail.com).

**Periodo di conservazione dei dati.** I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

---

<sup>1</sup> Per l'auto-fornitura mediante singoli generatori elettrici, **SI RACCOMANDA** l'utilizzo di impianti ed utilizzatori a doppio isolamento, come indicato dalle Norme CEI 64-8, dotati di marcatura IMQ e/o CE, ponendo particolare attenzione all'isolamento dei cavi elettrici flessibili volanti, per tutta la loro lunghezza.

- Allego copia fotostatica del “**documento d’identità**”, in corso di validità (solo quando l’interessato non firma in presenza del dipendente pubblico addetto).
- Allego copia fotostatica del Permesso di Soggiorno del richiedente, in corso di validità (nel caso di cittadino extracomunitario).

**Il sottoscritto**, come identificato nei dati sopra riportati, **dopo aver preso lettura di tutto quanto precede**, ivi compresa l’*“Informativa sul trattamento dei dati personali”*, barrato le caselle di spunta pertinenti nonché aver indicato tutti i dati mancanti pretesi, **consapevole delle sanzioni penali** nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/’00 e **che**, inoltre, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. nr. 445, **qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;** sottoscrive la presente richiesta.

*In fede, il dichiarante:*

*Data* \_\_\_\_\_ *Firma* \_\_\_\_\_

A cura dell’Ufficio ricevente, quando l’interessato firma in presenza del dipendente addetto.
<p style="text-align: center;">Comune di VALENZA – Ufficio _____</p> <p>↳ Il dichiarante, ..... , previo accertamento della sua identità, ha firmato in mia presenza.</p> <p style="text-align: center;">Data: _____      Il dipendente addetto: _____</p>



DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59  
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

\_OMISSIS\_

**Art. 71. (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

**DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n.159** (B)  
**Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136**

\_OMISSIS\_

**Art.85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

**2-bis.** Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)

**2-ter.** Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)

3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi. (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)

\_OMISSIS\_

**AVVERTENZE GENERALI**

Si sottolinea che il presente modello recepisce la normativa tesa ad instaurare un rapporto collaborativo, semplificato e celere tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, tramite l'utilizzazione di dichiarazioni e autocertificazioni con apposite formule, riducendo la produzione di documenti ed eliminando dispendiose trafale burocratiche. Necessariamente, **ciò implica una diretta, pregnante ed impegnativa responsabilizzazione dei cittadini/imprese stesse, sui/sulle quali ricadranno conseguenze ed effetti negativi in caso di omissioni e dichiarazioni inesatte o mendaci. Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione nella compilazione dei dati, leggendo accuratamente le seguenti istruzioni e note esplicative, prima di sottoscrivere e di assumersi così le relative responsabilità.** Gli uffici comunali interessati restano, comunque, sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.